

Decreto federale

concernente l'iniziativa popolare «per destinare le riserve d'oro eccedentarie della Banca nazionale svizzera al Fondo AVS (Iniziativa sull'oro)» e il controprogetto «L'oro all'AVS, ai Cantoni e alla Fondazione»

del 22 marzo 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹

visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 2000²

esaminata l'iniziativa popolare «per destinare le riserve d'oro eccedentarie della Banca nazionale svizzera al Fondo AVS (Iniziativa sull'oro)», depositata il 30 ottobre 2000³;

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001⁴,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 30 ottobre 2000 «per destinare le riserve d'oro eccedentarie della Banca nazionale svizzera al Fondo AVS (Iniziativa sull'oro)» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 99 cpv. 3a (nuovo)

^{3a} Le riserve monetarie della Banca nazionale che non servono più a scopi di politica monetaria sono trasferite, esse stesse o i loro redditi, al Fondo di compensazione dell'assicurazione vecchiaia e superstiti. La legislazione federale disciplina i particolari.

Art. 2

Contemporaneamente all'iniziativa è sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni un controprogetto dell'Assemblea federale «L'oro all'AVS, ai Cantoni e alla Fondazione»

L'Assemblea federale propone di modificare come segue le disposizioni transitorie della Costituzione federale del 18 aprile 1999:

¹ RS 101

² FF 2000 3455

³ FF 2000 5912

⁴ FF 2001 1221

Art. 197 n. 2 (nuovo)

2. Disposizione transitoria dell'art. 99 (politica monetaria)

¹ Il ricavo della vendita di 1300 tonnellate di oro della Banca nazionale svizzera è trasferito a un fondo giuridicamente indipendente, costituito dal Consiglio federale per via di ordinanza.

² Il capitale del fondo deve essere mantenuto al suo valore reale. I versamenti sono effettuati per 30 anni nella misura di un terzo ciascuno all'AVS, ai Cantoni e a una fondazione istituita mediante legge. Lo scopo della fondazione è di adempiere compiti umanitari e preparare le nuove generazioni ad affrontare e padroneggiare consapevolmente le sfide del futuro.

³ Nella misura in cui il popolo e i Cantoni non decidano di mantenere o di modificare il fondo, il suo capitale spetta in ragione di un terzo ciascuno all'AVS, ai Cantoni e alla confederazione.

⁴ I Cantoni si ripartiscono la loro parte dei redditi e del capitale del fondo secondo le stesse disposizioni legali che disciplinano la loro parte all'utile netto della Banca nazionale svizzera (art. 99 cpv. 4).

Art. 3

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto.

Consiglio degli Stati, 22 marzo 2002

Il presidente: Anton Cottier

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 22 marzo 2002

La presidente: Liliane Maury Pasquier

Il segretario: Christophe Thomann